Le richieste della categoria degli agenti di commercio in riferimento allo strumento accertativo

Studi di settore da sospendere

Sì alla collaborazione col Fisco in attesa dell'esclusione

DI SUSANNA BALDI*

Sono terminati gli incontri riguardanti gli studi di settore per gli agenti di commercio, durante i quali abbiamo espresso le nostre perplessità su alcuni punti fondamentali e sulle difficoltà incontrate nel fotografare la situazione reale della categoria.

Già dalla definizione fornita dall'Agenzia delle entrate, gli studi sono definiti «analisi economiche e tecniche statistico matematiche, che consentono di determinare ricavi che con la massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente». Gli agenti di commercio hanno redditi certificati, le mandanti trattengono e versano le ritenute d'acconto e certificano ogni anno i compensi corrisposti. Dal lato dei ricavi possiamo ritenere quindi il dato se non vero, quantomeno veritiero e quindi con un'alta probabilità di accostarsi alla realtà.

Gli studi «individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese con riferimento al settore di appartenenza, all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (per esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza ecc.)». Per quanto cerchino di individuare variabili strutturali e contabili, anche in base alla localizzazione geografica, non riescono a cogliere tutti gli elementi.

L'Agenzia ha recepito i suggerimenti delle associazioni di categoria e ha introdotto correttivi proprio per tenere conto della diversità dei risultati che possono essere raggiunti in una regione piuttosto che in un'altra. Chiaramente lo studio prende, però in considerazioni macroaree, se l'attività è svolta in un quartiere di una grande città, non potrà essere compiutamente valutata. La stessa Cassazione ha fornito importanti precisazioni sul fatto che per quanto il fattore territoriale possa essere preso in considerazione nello studio, questo non potrà mai rappresentare la reale situazione.

La Cassazione a sezioni unite in materia di studi di settore ha sottolineato come questi non costituiscano un fatto concreto, ma rappresentino un'estrapolazione statistica di dati acquisiti su campioni di contribuenti. La conseguenza è che valori attribuiti al contribuente non possono supportare l'accertamento, che deve essere fondato su elementi concreti.

L'Agenzia delle entrate ha emanato una direttiva (n. 19/E) nella quale ha accolto le sentenze delle sezioni unite e ha affermato che la valutazione dell'affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere compiuta nell'ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, sulla base degli elementi forniti, idonei a incidere sulla fondatezza della presunzione. Nel contraddittorio il contribuente ha l'onere di fornire chiarimenti e giustificazioni degli scostamenti. Devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. Ha inoltre invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti, la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria alla presenza di avvisi di accertamento basati sui risultati degli studi di settore, nei casi in cui non sia stata attivata la fase del contraddittorio.

Al riguardo, si deve segnalare che è ormai costante l'annullamento degli accertamenti da studi di settore basati sul semplice automatismo dello strumento informatico. Chiaramente questo non ripaga però il contribuente per la perdita di tempo o per l'esborso economico dovuto all'assistenza del professionista che lo supporta in fase di accertamento.

Continuando nell'esame del documento dell'Agenzia delle entrate si legge che gli studi di settore «sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, la congruità, che significa dichiarare redditi uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenendo conto degli indicatori di normalità e coerenza». Il modello è sviluppato prendendo come base di riferimento dati forniti dai contribuenti negli anni precedenti tramite gli studi di settore, che spesso però non corrispondono alla realtà economica. La non congruità è spesso indice non di evasione, ma di non corretta compilazione dello studio, al contrario, a volte, la congruità è ottenuta con artefici e questo contribuisce a falsare il campione di riferimento su cui si baserà lo sviluppo degli studi successivi.

La Cassazione con le sentenze 26635-26636-26637-26638, depositate il 18 dicembre 2009, ha stabilito che attraverso l'applicazione degli studi può solo evidenziarsi l'anomalia del comportamento fiscale del contribuente, ma solo con l'apporto di nuovi elementi che emergono nel contraddittorio e che devono riguardare la specifica attività imprenditoriale o professionale del soggetto esaminato, si possono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, che giustificano una presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.

Nel 2010 numerose sentenze hanno accolto i ricorsi dei contribuenti bocciando gli uffici che applicavano gli studi di settore in modo automatico e li hanno condannati al pagamento delle spese processuali, proprio perché i giudici tributari hanno recepito l'orientamento della Cassazione per cui non basta lo scostamento da Gerico per rettificare compensi e ricavi.

È di questi ultimi mesi l'ordinanza n. 18941 della Cassazione chiamata in causa dall'Agenzia delle entrate, che ha ritenuto illegittimo l'accertamento fondato solo su dati ricavati dallo studio e ha accolto la motivazione del contribuente che giustificava la differenza rispetto a Gerico facendo rilevare la crisi del settore di appartenenza e l'inidoneità dello studio a rappresentare la reale situazione.

L'aver dato rilievo all'elemento «crisi» è un fattore importante in un momento come questo, dove gli effetti negativi che interessano tutti i settori immancabilmente si riversano sulla categoria degli agenti di commercio che sono l'anello di congiunzione tra ditte produttrici e mercato. Per quanto possa sembrare un paradosso, i costi per un agente sono inversamente proporzionali all'andamento del mercato, ossia più il momento è positivo, meno costi si dovranno sostenere, viceversa più il mercato è in crisi, più alti saranno i costi sostenuti per concludere un affare.

Gli studi in questi ultimi anni hanno tenuto conto della crisi prevedendo dei correttivi, ma ci sono stati comunque numerosi casi di non rispetto dei valori della congruità. Su suggerimento dell'Agenzia delle entrate all'interno degli studi esistono delle note, da compilare nei casi di non rispondenza ai valori medi, che consentono al contribuente di fornire indicazioni sui motivi che giustificano tale risultato.

In questi giorni è stato pubblicato poi un software «Segnalazioni studi di settore 2010», disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, destinato ai contribuenti che vogliono fornire giustificazioni all'Amministrazione finanziaria sui motivi dello scostamento tra i redditi dichiarati e quelli previsti negli studi.

Attraverso questo programma i contribuenti che per l'anno d'imposta 2009:

- non sono congrui e non normali;
- non sono coerenti;
- non sono normali, ma sono congrui;
- hanno indicato cause d'inapplicabilità o di esclusione;
- potranno inviare le loro giustificazioni in merito, eseguendo la trasmissione delle relative informazioni. Questa possibilità è molto importante in vista dei successivi controlli dell'amministrazione finanziaria. Infatti secondo dati forniti dall'amministrazione stessa, negli ultimi anni sono risultati non congrui circa 900 mila contribuenti e nel 2009 ne sono stati invitati al contraddittorio 56483. Tra i soggetti non congrui molti non sono stati raggiunti dall'invito perché hanno fornito segnalazioni credibili dello scostamento. In attesa dell'esclusione della categoria degli agenti di commercio dall'applicazione degli studi, è sicuramente utile sviluppare il rapporto di collaborazione tra contribuente e fisco, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dei contribuenti.

***Consulente Federagenti di Roma**

CISAL
Pagina a cura di Vincenzo Lucarelli
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal)
Via Torino, galleria Esedra 95, 00192 Roma - tel. 06/3211627
fax 06/3212521 e-mail: info@cisal.org - www.cisal.org